

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1962

(95^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) » (1869)
(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1344, 1346, 1348, 1350
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1346, 1350
CARUSO	1346, 1347, 1348, 1349, 1350
CERABONA	1347, 1348, 1349
GIANQUINTO	1349
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	1350
PICARDI	1350
TUPINI	1346, 1347, 1350
ZAMPIERI	1347
ZOTTA, <i>relatore</i>	1344, 1346, 1347, 1348, 1349

« Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (1888)
(D'iniziativa dei deputati Bettiol ed altri)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1350, 1354
CARUSO	1352, 1353, 1354

CERABONA	Pag. 1352
GIANQUINTO	1352
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	1354
TUPINI	1354
ZOTTA, <i>relatore</i>	1351, 1353, 1354

SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE	1344
----------------------	------

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Nicola Angelini, Baracco, Busoni, Caruso, Cerabona, Ferrari, Gianquinto, Lami Starnuti, Minio, Molinari, Giuliana Nenni, Pagni, Pellegrini, Picardi, Schiavone, Secchia, Tupini, Zampieri, Zannoni e Zotta.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Girau-
do e per l'interno Bisori.

P I C A R D I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Aderendo al voto espresso dalla Commissione nella seduta del 5 aprile in occasione della votazione del disegno di legge concernente i segretari comunali e provinciali, comunico che la Sottocommissione in tal voto prevista è composta dai senatori Battaglia, Lami Starnuti, Minio, Sansone, Schiavone e Zotta e che sarà da me stesso presieduta.

Analogamente, la Sottocommissione incaricata dell'esame delle norme contenute nel disegno di legge n. 1063 è composta dai senatori Battaglia, Caruso, Lepore, Nenni Giuliana e Schiavone e sarà da me stesso presieduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) (1869) »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZOTTA, relatore. Il disegno di legge si inquadra nell'insieme dei provvedimenti con i quali gli organismi e gli enti temporaneamente assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri vengono enucleati dalla stessa e trasferiti alle Amministrazioni nell'ambito delle cui competenze essi possono più propriamente operare, quando non siano costituiti in Ministeri a se stanti come è avvenuto per il Turismo e la Sanità.

Si è ritenuto — e a me pare fondatamente — che l'Amministrazione più appropriata per la definitiva sistemazione dell'A.A.I., vale a dire dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, sia il Ministero dell'interno, data l'affinità dei compiti svolti dall'uno e dall'altro organismo nel settore dell'assistenza pubblica.

Il passaggio, come si può vedere dall'articolo 1, non modifica in alcun modo l'ordinamento di questa benemerita istituzione, la quale, sorta nell'immediato dopoguerra, ha assolto, in maniera veramente egregia e a tutti nota, l'imponente e delicata funzione di contribuire alla ricostruzione del Paese e di dare un notevole ed ordinato impulso ad un progredito sistema assistenziale. Sistema che, superando il concetto originario di beneficenza e di aiuto materiale, concorre alla affermazione dei moderni principi di educazione e di elevazione sociale che sono alla base della nostra Costituzione.

L'A.A.I. ha assunto una piena autonomia di funzioni e una strutturazione semplice, che le ha consentito e le consente di agire rapidamente ed efficacemente ovunque si ravvisi la necessità di un intervento assistenziale; requisiti questi che, come giustamente ed autorevolmente rilevato dalla Commissione finanze e tesoro nel suo parere favorevole, rappresentano un utile esempio nel quadro della auspicata riforma della pubblica Amministrazione.

Il provvedimento, oltre a stabilire il passaggio dell'A.A.I. all'Amministrazione che maggiormente le si avvicina per analogia di compiti, vale a dire al Ministero dell'interno, tende anche e soprattutto a dare una sistemazione al personale, che da oltre 15 anni presta servizio senza avere quel minimo di benefici e di prospettive di carriera che sono comuni a tutte le altre categorie di pubblici dipendenti.

In sostanza, con l'articolo 1, si trasferisce questo organismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'interno. Tale articolo, infatti, stabilisce che: « L'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.) è trasferita, con l'attuale ordinamento e le attuali attribuzioni, al Ministero dell'interno ».

Il provvedimento è importante perchè disciplina lo stato giuridico del personale che ha vissuto per 15 anni in una situazione precaria, senza alcuna tranquillità assistenziale e senza alcuna prospettiva di carriera. Ho ritenuto opportuno apportare al provvedimento alcune modifiche, che sono state approvate dalla Commissione finanze e tesoro ed hanno avuto l'approvazione dei sindacati.

Lo sciopero minacciato è stato sospeso proprio a seguito di queste lunghe e laboriose trattative, che hanno portato ad una soluzione che è parsa soddisfacente anche alle Amministrazioni interessate. Abbiamo, infatti, una documentazione completa del pieno accordo raggiunto, all'unanimità, sia tra i dipendenti, che tra le Amministrazioni.

Sembra giusto che anche questo personale esca dalle presenti incertezze e possa così prestare la sua opera in uno spirito di maggiore serenità.

Nulla di eccezionale, in sostanza; si tratta della creazione di un modestissimo ruolo di 503 unità ripartite fra le quattro carriere nelle quali si articola il rapporto di pubblico impiego.

L'inquadramento del personale è previsto in maniera da non creare turbative all'ordinamento generale. Esso tiene presente le varie categorie di persone che prestano servizio all'A.A.I., ed in concreto dispone:

a) che siano trasferiti nel ruolo organico dell'A.A.I., con lo stesso grado e la stessa qualifica attualmente rivestiti, i funzionari di ruolo organico di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'A.A.I.;

b) che il personale già appartenente ai ruoli aggiunti, istituiti sin dal 1954 presso l'Amministrazione, sia trasferito a ruolo organico nella stessa posizione acquisita nel ruolo di provenienza: in tal senso dispone l'emendamento che ho ritenuto di dover proporre con la nuova formulazione dell'articolo 5;

c) che il personale non ancora inquadrato nei ruoli aggiunti, ma che presti servizio per esigenze di carattere permanente della Amministrazione, sia inquadrato nei ruoli aggiunti con successivo passaggio nel ruolo organico.

All'originario testo governativo, dopo un approfondito ed attento esame, fatto in collaborazione con esponenti qualificati della Amministrazione interessata, della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno e dei rappresentanti sindacali, ho sentito il dovere di proporre alcuni emendamenti senza, dei quali il provvedimento non solo risulterebbe

incompleto, ma potrebbe dar luogo a ingiustificate disparità di trattamento.

Tali emendamenti hanno riportato il consenso sia della Commissione finanze e tesoro, che dei rappresentanti del Governo e della Amministrazione interessata.

Con il primo di essi si provvede a dare una propria sistemazione al personale dell'UNRRA-Casas: organismo che, pur essendo sorto nell'ambito dell'Amministrazione alla quale tuttora è collegato, svolge esclusivamente compiti nel campo dell'edilizia sociale.

A quanto mi risulta, l'U.N.R.R.A.-Casas dovrebbe trovare — proprio per quei principi di appropriata redistribuzione da me richiamati all'inizio di questa relazione — la sua definitiva sistemazione nell'ambito di un Ministero diverso da quello dell'interno, e precisamente, nell'Amministrazione dei lavori pubblici. Il provvedimento in esame, però, riguarda lo stato giuridico di questi impiegati, preoccupandosi di dare una sistemazione a oltre 1500 persone.

Nell'attesa di tale sistemazione si garantisce la stabilità dell'impiego al personale, estendendo ad esso il beneficio del collocamento in apposito ruolo aggiunto, così come è avvenuto per gli altri dipendenti dello Stato.

L'emendamento non esclude la possibilità per quegli elementi dell'U.N.R.R.A.-Casas già iscritti nei ruoli aggiunti dell'A.A.I., che lo richiedano, di rimanere nell'ambito di quest'ultima.

L'altro emendamento è inteso ad ovviare ad una situazione che si è verificata per la mancanza di ruoli organici nell'A.A.I.. Tale mancanza, che dura oramai da 15 anni, ha impedito al personale venuto in possesso di un titolo di studio superiore, di accedere alla carriera corrispondente al nuovo titolo.

È da notare che detto personale ha esercitato sempre e in maniera lodevole attribuzioni della carriera corrispondente al titolo di studio superiore. È giusto, quindi, che gli si offra la possibilità di una sistemazione nella carriera appropriata, in base al principio già affermato dalla legge 26 marzo 1962, n. 122.

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)95^a SEDUTA (13 giugno 1962)

Altri emendamenti di minore portata stabiliscono la possibilità del riscatto del servizio pre ruolo ai fini di pensione e, come già accennato, il passaggio del personale dei ruoli aggiunti a ruolo organico: disposizioni queste che si ritrovano in tutti i più recenti provvedimenti relativi al riordinamento degli organici delle pubbliche amministrazioni.

Confido che con questi chiarimenti la Commissione si compiacerà di dare la sua approvazione al testo del provvedimento, vivamente atteso dalla categoria interessata, la cui realizzazione non potrà che dare nuovo slancio all'esemplare attività finora svolta dall'A.A.I.

PRESIDENTE. Al termine dell'articolo 4 mi è noto sia stato presentato un emendamento concernente gli operai.

ZOTTA, *relatore*. Erano stati presentati numerosi emendamenti, ma non tutti potevano essere accolti. Le stesse categorie interessate si sono dovute convincere della necessità di scartare alcuni emendamenti.

CARUSO. Con il disegno di legge in esame, però, si considerano soltanto gli ispettori generali!

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi sembra, però, che nell'articolo 4 si parlasse anche degli operai.

CARUSO. L'emendamento riguardante gli operai non è stato accolto.

ZOTTA, *relatore*. Credo sia meglio procedere all'esame degli articoli, per approfondire man mano le singole questioni. Ho fatto un grande sforzo per arrivare alla formulazione attuale del testo e ho cercato di estendere a questa categoria tutte le provvidenze che, in linea generale e in linea particolare, sono state attribuite agli altri dipendenti dello Stato, senza nulla trascurare nei confronti di un'umana e sociale comprensione del problema dei dipendenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.) è trasferita, con l'attuale ordinamento e le attuali attribuzioni, al Ministero dell'interno.

TUPINI. Mi sembra si tratti di una sigla abbreviata rispetto all'effettiva denominazione dell'ente.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Credo che originariamente si chiamasse Amministrazione Aiuti Internazionali e che l'originaria sigla A.A.I. sia poi rimasta invariata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

I ruoli organici del personale dell'A.A.I. sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

CARUSO. Vorrei far presente che tale articolo è collegato con una tabella sullo quale, forse, vi saranno delle discussioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, e comunque non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, i posti stabiliti per ciascuna carriera, escluso quello di Direttore generale, per il cui conferimento valgono le norme dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni sullo statuto del personale civile dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3, possono essere ricoperti mediante trasferimento, nei ruoli medesimi, del personale di ruolo organico delle Amministrazioni dello Stato, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti comunque servizio presso l'A.A.I. da almeno cinque anni.

Il trasferimento è disposto, a richiesta dell'A.A.I. e con il consenso dell'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'interno sentita l'Amministrazione di appartenenza dell'impiegato.

Gli impiegati trasferiti conservano nel nuovo ruolo la qualifica nonché l'anzianità di carriera e di qualifica, possedute nel ruolo d'origine.

T U P I N I . Che cosa stabilisce esattamente l'articolo 170 del testo unico delle disposizioni sullo statuto del personale civile dello Stato?

Z O T T A , *relatore*. Con tale articolo si stabilisce che i direttori generali vengono nominati dal Consiglio dei Ministri.

C A R U S O . Vorrei chiedere che venga depennato il seguente inciso: « escluso quello di Direttore generale, per il cui conferimento valgono le norme dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni sullo statuto del personale civile dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ». Non dissento sull'applicazione dell'articolo 170, perchè non potrei farlo, ma, in occasione dell'esame della tabella, insisterò sull'opportunità dell'esclusione di una direzione generale da questo servizio, essendo, a mio avviso, più che sufficiente la creazione di un Ispettorato generale. Infatti, istituendo una nuova direzione generale veniamo a aumentare l'elefantiaica organizzazione del Ministero dell'interno. Per tale ragione chiedo fin da ora l'esclusione o, per lo meno, l'accantonamento di tale inciso.

C E R A B O N A . Dal momento che vi sarà una discussione sulla tabella allegata al provvedimento, sarebbe bene esaminare quest'ultima prima di approvare lo

articolo 3. Vorrei pertanto chiedere la sospensione dell'esame dell'articolo 3, per passare a quello della tabella. Sarebbe stato opportuno procedere in tal modo anche nei confronti dell'articolo 2, essendo anch'esso collegato ad una tabella.

T U P I N I . Proporrei di accantonare per il momento l'inciso in discussione e di procedere con l'esame degli articoli.

Z A M P I E R I . Sarei anch'io dell'avviso di accantonare l'inciso.

C A R U S O . Vorrei fare un'altra osservazione. Il penultimo comma dell'articolo stabilisce che il trasferimento è disposto, a richiesta dell'A.A.I. e con il consenso dell'interessato. Ora, dal momento che la A.A.I. non ha una rappresentanza legale riconosciuta, non si comprende chi dovrebbe fare tale richiesta e, di conseguenza, proporrei di sopprimere le parole « a richiesta dell'A.A.I. ».

T U P I N I . Si potrebbe dire soltanto che il trasferimento è disposto a richiesta dell'interessato.

C A R U S O . Mi sembra che tale dizione sarebbe in armonia anche con le norme successive, che prevedono l'istanza fatta dall'interessato.

Z O T T A , *relatore*. Vorrei rispondere alle osservazioni fatte, dal momento che riguardano anche il metodo di discussione. La tabella è compilata secondo la terminologia propria dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato e, pertanto, mi sembra inopportuno introdurre innovazioni al riguardo.

C A R U S O . Non discuto la terminologia, ma sostengo l'inopportunità dell'istituzione di una nuova direzione generale.

T U P I N I . A mio avviso, i punti controversi potrebbero restare sospesi, in attesa della discussione della tabella.

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)95^a SEDUTA (13 giugno 1962)

C E R A B O N A . Ai fini di un'organica discussione ritengo opportuno discutere prima la tabella.

P R E S I D E N T E . Per accelerare la discussione, ritengo anch'io opportuno esaminare prima la tabella, in modo da avere precisi punti di riferimento, onde successivamente passare all'esame dei singoli articoli.

Z O T T A , *relatore*. Lo spirito del presente disegno di legge è quello di creare un ruolo organico identico a quello previsto dal testo unico sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato. Detto ruolo organico dei dipendenti dello Stato comporta per la carriera direttiva la seguente classificazione: direttore generale, ispettore generale, direttore di divisione, direttore di sezione, consigliere di 1^a classe, consigliere di 2^a classe, consigliere di 3^a classe. Ora, il disegno di legge al nostro esame non fa altro che riprodurre fedelmente la classificazione stabilita dallo statuto degli impiegati civili dello Stato testè ricordata.

Analogamente avviene nei confronti della carriera di concetto, della carriera esecutiva e di quella ausiliaria; complessivamente si tratta di 503 persone.

Non è sembrato opportuno all'Amministrazione del tesoro, Ispettorato del personale, creare un maggior numero di posti, per cui accanto al ruolo organico di ogni carriera verrà istituito il corrispondente ruolo aggiunto, nonchè la tabella dei dipendenti che ancora non hanno raggiunto i requisiti necessari per il collegamento nei ruoli aggiunti. Tutto ciò è conforme a quanto avviene in tutte le Amministrazioni dello Stato.

Non comprendo, pertanto, per quale motivo la carriera direttiva dell'A.A.I. dovrebbe iniziare dall'Ispettore generale e non dal Direttore generale, anche in considerazione del fatto che una direzione generale indica un determinato settore amministrativo.

C A R U S O . Anche un ispettorato generale!

Z O T T A , *relatore*. L'ispettorato generale rientra nella direzione generale, come ripartizione della medesima.

Dal momento che l'A.A.I. ha una sua fisionomia, una sua struttura particolare, con un Presidente e un Consiglio di amministrazione, è ovvio che abbia anche un suo Direttore generale.

C E R A B O N A . A mio avviso, la carriera direttiva, composta come è di 166 funzionari, è assolutamente mastodontica!

Z O T T A , *relatore*. Ma in base a che cosa il senatore Cerabona ritiene mastodontica questa carriera direttiva? Desidererei conoscere ragioni soddisfacenti, per poter adeguatamente rispondere.

In seguito all'esame ed alla valutazione delle funzioni dell'A.A.I. è sembrato opportuno, in collaborazione con l'Ispettorato generale del personale, attribuire alla carriera direttiva 166 posti; si tenga, inoltre, presente che nella tabella sono previsti solo i dipendenti dei ruoli organici e non sono contemplati i dipendenti dei ruoli aggiunti, nè coloro che non hanno ancora raggiunto i requisiti necessari per essere iscritti nei ruoli aggiunti, per cui, anzichè di 503 persone, in effetti si tratta di circa 1500-1600 persone.

Ora, a me pare che non sia affatto sproporzionato avere per circa 1600 dipendenti 166 funzionari della carriera direttiva; il rapporto, infatti, è di uno a dieci.

C E R A B O N A . No, non è esatto: il rapporto è di uno a tre e mezzo, in quanto i posti previsti dal presente disegno di legge sono complessivamente 503.

Z O T T A , *relatore*. Come ho già rilevato, non si devono considerare soltanto i posti previsti dalla presente tabella, in quanto in questa non sono considerati quelli dei ruoli aggiunti e quelli degli altri dipendenti già ricordati; complessivamente, torno a ripetere, si tratta di un personale di circa 1600 persone, di fronte al quale, ad esplicare funzioni direttive, sono chiamati 166 funzionari.

Invito gli onorevoli colleghi a prendere in esame qualunque altra Amministrazione del-

lo Stato per vedere se il rapporto per avventura sia inferiore o superiore!

C E R A B O N A . A me sembra che l'attuale proporzione sia di cattivo gusto, per non dire altro.

È come se si avesse una grossa testa con un corpo eccessivamente mingherlino; ritengo, pertanto, che sia assolutamente necessario ridurre le proporzioni.

Z O T T A , *relatore*. Allora, in tal caso, sarebbe necessario operare la stessa riduzione anche nei confronti di tutte le altre Amministrazioni dello Stato!

C E R A B O N A . Non si vorrà certo mettere l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi o quella delle Ferrovie sullo stesso piano di questa!

C A R U S O . La carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione non prevede certamente 80 consiglieri, così come prevede invece la presente tabella!

Z O T T A , *relatore*. Possiamo mandare a prendere l'organico del Ministero della pubblica istruzione in modo da fare subito un confronto.

C A R U S O . Ma in questo viene considerata l'Amministrazione centrale e quella periferica, mentre io intendevo solo quella centrale.

Z O T T A , *relatore*. Anche l'Amministrazione di cui stiamo discutendo è centrale e periferica!

G I A N Q U I N T O . Chiediamo di essere maggiormente informati sulla attività svolta dalla A.A.I. e sull'ammontare dei fondi da essa amministrati.

C A R U S O . Noi, pur non avendo alcun dubbio sulla fondatezza delle informazioni forniteci dal relatore, non abbiamo una visione panoramica nè delle funzioni, nè del personale in atto esistente, nè del modo in cui detto personale è attualmente riparti-

to; pertanto, pregiudizialmente, proporrei di sospendere la discussione del presente disegno di legge al fine di poter acquisire ulteriori elementi di giudizio su tutta la situazione.

Desidererei conoscere, inoltre, anche il numero e le funzioni degli operai che attualmente si trovano alle dipendenze di detto ente.

Avrei da osservare, infine, in merito a quanto dichiarato, a proposito della tabella dal senatore Zotta, che a mio avviso è veramente abnorme la istituzione di una nuova direzione generale presso il Ministero dell'interno, la quale al contrario potrebbe ridursi nelle giuste proporzioni di un ispettore nell'ambito della direzione generale dell'assistenza pubblica, già esistente presso il Ministero dell'interno stesso.

Ritengo, pertanto, che questo organico debba essere opportunamente ridimensionato anche in considerazione del fatto che, come ho già ricordato, credo che non vi siano Ministeri forniti di un organico altrettanto cospicuo.

Non è questione nè di terminologia, nè di alterare quella che è la tabella dei ruoli organici delle altre Amministrazioni dello Stato, ma solo questione di...

Z O T T A , *relatore*. ... di voler dare addosso a dei poveri impiegati!

C A R U S O . No, eventualmente a quel Direttore generale e a quei 5 Ispettori generali, che non sappiamo cosa dovrebbero fare, nè cosa effettivamente fanno.

Torno, quindi, a ripetere che non mi sento assolutamente di avallare una tabella di questo genere, soprattutto in quanto non ho un quadro completo delle funzioni e dei servizi, nè dell'attuale organico dell'Ente.

In proposito, inoltre, vorrei ricordare che il ministro Medici, parlando della riforma della burocrazia, ebbe a dire che, da un accertamento fatto, una lettera di trasmissione attualmente viene a costare circa 5000 lire; ora, non vorrei che con il presente provvedimento tale proporzione si aggravasse ulteriormente!

Per tali motivi insisto nella mia pregiudiziale, al fine di poter esaminare con maggiore serenità il presente provvedimento!

T U P I N I . Ritengo anch'io opportuno rinviare la discussione ad altra seduta.

Desidero inoltre ricordare che già esiste una Direzione generale dell'assistenza pubblica presso il Ministero dell'interno per cui, effettivamente, la carriera direttiva potrebbe essere ridimensionata.

Domando, pertanto, al Governo, rappresentato oggi dagli onorevoli sottosegretari Bisori e Giraud, di intervenire ad un'altra seduta con una propria direttiva ed una proposta precisa al riguardo, affinché si possa esaminare il provvedimento in modo adeguato.

C A R U S O . È necessario conoscere il numero degli operai dipendenti dall'A.A.I., operai che sono completamente esclusi dalla attuale tabella!

P I C A R D I . Ma gli operai sono stati già sistemati in base ad apposita legge.

C A R U S O . Sono stati sistemati quelli che erano alle dipendenze dello Stato. Allora, sarebbe necessario stabilire che quella legge deve valere anche per gli operai dipendenti dall'A.A.I.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi pare che, in definitiva, gli onorevoli Commissari desiderino avere notizie sui fondi a disposizione dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, nonché sulle sue funzioni e sull'organico degli operai e degli impiegati da essa dipendenti; desiderino conoscere, inoltre, se e perchè si ritenga necessaria la creazione di una nuova Direzione generale, dal momento che già esiste la Direzione generale dell'assistenza pubblica.

C A R U S O . Il relatore ha detto che questo Ente deve essere comprensivo anche dell'U.N.R.R.A.-Casas in attesa di una più organica sistemazione.

Ora, vogliamo analoghe notizie anche nei confronti dell'U.N.R.R.A.-Casas.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Data la natura particolare di questa Amministrazione, il Ministero della riforma buro-

cratica si era rimesso alla valutazione del Ministero dell'interno ed aveva approvato il testo governativo, più quegli emendamenti successivamente proposti dal relatore e da lui testè illustrati.

Riconosco che le richieste di ulteriori chiarimenti, avanzate stamani, hanno motivo di essere accolte e, quindi, come rappresentante del Ministero della riforma, mi impegno senz'altro a prendere contatti con il Ministero dell'interno per poter fornire al più presto i dati richiesti, sia in relazione all'organico, sia in relazione alle funzioni e al personale dell'Amministrazione che non risulta dal testo del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . A mio avviso, si potrebbe aggiungere anche un altro argomento; la relazione tra produttività e costi. È necessario sapere, cioè, quali fondi vi sono e quanto si spende per amministrarli.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Inizialmente il disegno di legge avrebbe dovuto provvedere solo al trasferimento al Ministero dell'interno dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.); ora, invece, è subentrato un criterio di revisione dell'Amministrazione stessa in occasione del trasferimento. In tal modo si va oltre quelle che erano le intenzioni del Governo.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, al fine di poter acquisire ulteriori elementi di giudizio.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bettiol ed altri: « Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (1888) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bettiol, Barbi Pao-

lo e Berry: « Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione in data 13 marzo 1962 aveva espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro deve rilevare, preliminarmente, come non sia indicato, nel testo del disegno di legge in esame, l'ammontare dell'onere per la maggiore spesa prevista.

La Commissione rileva, inoltre, che l'indicazione di copertura recata dall'articolo 3 del disegno di legge non può ritenersi valida; infatti, poichè la maggiore spesa viene fatta gravare sull'esercizio finanziario 1962-1963, il provvedimento avrebbe dovuto far riferimento, per la copertura, al Fondo speciale, di quell'esercizio, per i provvedimenti legislativi in corso di approvazione e ricevere l'approvazione di almeno un ramo del Parlamento, secondo la prassi costante della Commissione stessa, entro la fine del 1961, in modo da consentire all'Esecutivo di predisporre gli stanziamenti nel Fondo suddetto.

Per quanto suesposto, la Commissione finanze e tesoro deve esprimere parere contrario all'ulteriore *iter* del disegno di legge, nella formulazione attuale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ».

Successivamente, in data 12 giugno 1962, la 5^a Commissione ha espresso un ulteriore parere del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere espresso in data 13 marzo 1962, con il quale si dichiarava, in sostanza, non idonea la indicazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge n. 1888, ha preso in esame una nuova formulazione del suddetto articolo, proposta in sede di Commissione di merito.

In base a tale nuova formulazione, al maggior onere, precisato nella somma di lire 33.740.000, per l'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento di legge concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, già

approvato dal Senato e in corso di esame alla Camera.

La Commissione finanze e tesoro, pertanto, dichiara di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento subordinatamente all'accoglimento del suddetto emendamento ».

Z O T T A , *relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto alla vostra approvazione risulta in parte modificato rispetto alla originaria proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Bettiol ed altri (atto della Camera dei deputati n. 2925), la quale riguardava l'aumento dell'organico nella qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato e nella misura di 20 unità.

Il rappresentante del Governo riconobbe pienamente fondate le ragioni indicate a giustificazione dell'aumento di organico; ma ritenne, tuttavia, di proporre una diversa distribuzione dei posti al fine di raggiungere una migliore articolazione fra le diverse qualifiche funzionali in cui si distinguono gli avvocati dello Stato.

Di conseguenza, venne approvato dalla II Commissione della Camera nella seduta del 17 gennaio 1962 il testo nell'attuale formulazione, la quale realizzando le finalità sopra indicate ha comportato anche un lieve aumento di posti da 20 a 23 unità.

Non appare dubbio che il provvedimento così modificato corrisponda alle attuali esigenze funzionali dell'Istituto che sono state del resto chiaramente lumeggiate sia dagli stessi proponenti nell'altro ramo del Parlamento, sia dal relatore dinanzi la II Commissione della Camera.

Basti qui rilevare che di fronte all'imponente aumento degli affari consultivi e contenziosi verificatosi negli ultimi decenni, e di cui fanno fede le cifre indicate nelle predette relazioni e che qui appare superfluo ricordare, l'organico degli avvocati dello Stato, pur con l'aumento previsto dall'attuale disegno di legge, non si discosterà sensibilmente sul piano numerico dall'organico stabilito nel testo unico 30 ottobre 1933, numero 1611.

In altri termini, a distanza di un trentennio si avrebbe nel ruolo degli avvocati dello Stato un aumento limitato al 7 per cento.

Tale aumento, per quanto modesto in rap-

porto all'incremento degli affari potrà, tuttavia, risultare adeguato, dato che in base alle esperienze del passato potrà farsi sicuro affidamento anche per l'avvenire sulla ben nota passione, sullo spirito di attaccamento al dovere che animano gli avvocati dello Stato.

Inoltre, la particolare qualità e delicatezza degli affari della pubblica Amministrazione affidati alle cure degli avvocati dello Stato richiedono una severa selezione all'atto dell'ammissione in carriera degli aspiranti, e di tale esigenza vi è prova nello stesso disegno di legge il quale, all'articolo 2, pone un limite per l'utilizzazione dei posti in aumento e di quelli di risulta nella qualifica iniziale del ruolo organico degli avvocati dello Stato. Lo scaglionamento nel tempo della assunzione alla qualifica iniziale consentirà, infatti, una scelta quanto più oculata possibile.

Con l'articolo 3 si è ritenuto di assolvere all'obbligo della copertura finanziaria facendosi riferimento agli stanziamenti del capitolo corrispondente allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Di diverso avviso è stata la Commissione finanze e tesoro del Senato, la quale, in data 13 marzo 1962, ha espresso parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento, avendo ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 3 del disegno di legge non soddisfacesse al precetto contenuto all'articolo 81 della Costituzione.

A seguito di intervento dell'Amministrazione interessata presso il Ministero del tesoro, lo stesso Ministero, nel valutare in lire 33.740.000 l'onere del provvedimento per l'esercizio finanziario 1962-63, ha manifestato parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento stesso, suggerendo di modificare l'articolo 3 del disegno di legge secondo la formula seguente: « All'onere di lire 33.740.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto ».

Il relatore, quindi, ha fatto proprio il suggerimento del Ministero del tesoro e ha

presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge, con richiesta di parere alla 5ª Commissione finanze e tesoro, la quale ha già espresso parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Essendo state dimostrate e ritenute la necessità del disegno di legge in esame, nonché la urgenza di provvedere in relazione agli indilazionabili compiti di istituto, e assicurato, ormai, l'adempimento al precetto di cui all'articolo 81 della Costituzione, si sottopone il provvedimento stesso nel testo emendato all'articolo 3 alla vostra approvazione.

C E R A B O N A . Trattandosi di un provvedimento di una certa importanza, considerato che ho potuto prendere visione del testo relativo soltanto poco fa, proporrei di rinviare la discussione ad altra seduta, al fine di poterlo studiare più a fondo.

Prendo, anzi, l'occasione per rivolgere una preghiera affinché insieme con l'ordine del giorno vengano inviati anche i testi dei provvedimenti che si dovranno discutere, in modo di avere il tempo di approfondirne l'esame.

G I A N Q U I N T O . Veramente, tali testi sono stati sempre inviati.

Comunque, riterrei anch'io opportuno un rinvio della discussione, in modo che nelle more dei nostri lavori ognuno di noi possa attingere quelle informazioni che ritenga necessarie per addivenire ad un approfondito esame del disegno di legge.

C A R U S O . In particolar modo, desidereremmo avere dal relatore delucidazioni sull'articolo 2 del provvedimento, il quale denuncia in un certo senso la *ratio legis*. In effetti, tutto il disegno di legge consiste nei due posti in più da assegnare considerati dall'articolo 2; ora, io credo che i candidati siano già *in pectore* e ciò ci viene denunciato proprio dal testo di tale articolo.

Desidererei, pertanto, che il collega Zotta mi chiarisse le idee, in modo che io possa avere una visione precisa della portata del provvedimento e non pensi invece che il disegno di legge viene fatto *ad personam*.

L'articolo 2, infatti, recita: « I due posti in aumento nella qualifica di sostituto avvocato e quelli di risulta che si renderanno disponibili a seguito delle promozioni alle qualifiche superiori potranno essere coperti per non oltre la metà nell'esercizio finanziario 1962-63 e per il residuo nell'esercizio finanziario successivo »; questi sono i due fotogrammi del film del provvedimento. Ora, è proprio su tale questione che io chiedo al senatore Zotta delle delucidazioni e non sulla sostanza del provvedimento stesso.

Z O T T A, *relatore*. Vorrei rispondere alle insinuazioni fatte, che derivano dalla poca attenzione con la quale il senatore Caruso ha letto l'articolo 1. Tale articolo stabilisce che sono aumentati due posti nella qualifica di sostituto avvocato dello Stato, quattro posti nella qualifica di vice avvocato dello Stato, quattordici posti nella qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato, tre posti nella qualifica di vice avvocato generale dello Stato. Si tratta, quindi, in totale, di ventitrè posti e, per effetto di tali spostamenti, si creano ventitrè vacanze. A questo punto, l'articolo 2 stabilisce di non mettere subito a concorso queste vacanze, per una ragione semplicissima. E a tutti noto, infatti, che all'Avvocatura dello Stato si accede attraverso un concorso difficilissimo, chiamato il concorso delle aquile, tant'è vero che nell'ultimo concorso sono stati ricoperti solo sei dei quattordici posti liberi, nonostante che i concorrenti siano quasi sempre persone che hanno subito altri vagli difficilissimi, come ad esempio quello del concorso per la magistratura. Conosco, personalmente, il caso di un magistrato di grande valore, che ha ripetuto per la seconda volta il concorso e che non è stato ammesso agli orali per qualche decimo di punto. Si tratta di un concorso di grande rigore, per il quale sono necessarie una cultura formidabile e una grande preparazione, pari, forse, a quelle richieste per il Consiglio di Stato. Vi sono due categorie, quella degli avvocati e quella dei procuratori e, per gli avvocati, si scelgono elementi di primissimo ordine. Ora, dal momento che vi sono ventitrè posti liberi risultanti dall'attuale provvedimento, più otto posti che non sono

stati ricoperti dal concorso attualmente in fase di ultimazione, più altri posti che normalmente si rendono vacanti, l'articolo 2 stabilisce di dividere il numero dei posti risultanti, per non ridurre il concorso delle aquile a un normale concorso di ammissione. Questa è la ragione per la quale ho risposto un po' vivacemente a quella che mi è parsa un'insinuazione. In tal modo, il concorso in questione manterrà sempre quel carattere di serietà e di severità giustamente richiesto per l'Avvocatura dello Stato.

C A R U S O Il ragionamento illustrativo fatto dal collega Zotta è ben lungi dall'avermi persuaso, perchè io non mi riferivo al grado iniziale, vale a dire al grado al quale si accede mediante concorso, ma ai gradi intermedi, ai quali si arriva mediante promozione. In tal modo quella che il senatore Zotta chiama un'insinuazione non è più tale, perchè per la promozione da sostituto avvocato a vice avvocato non vi è un concorso e, di conseguenza, non sussiste il pericolo di inquinare il concorso delle aquile, dato che le aquile sono già nell'Avvocatura dello Stato. Il concorso in questione è, effettivamente, difficilissimo e, di conseguenza, non vi sarebbe mai un numero così alto di promossi, ma l'articolo 2 si riferisce alle promozioni all'interno e, pertanto, ripeto che il pericolo di inquinare il concorso non esiste.

Z O T T A, *relatore*. Vi è un enorme equivoco, derivante dall'incomprensione di un periodo scritto in ottimo italiano. Infatti, in base all'articolo 1, per l'aumento di due posti nella qualifica di sostituto avvocato dello Stato, di quattro posti nella qualifica di vice avvocato dello Stato, di quattordici posti nella qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato e di tre posti nella qualifica di vice avvocato generale dello Stato, si renderanno vacanti ventitrè posti nel grado iniziale, a seguito delle promozioni alle qualifiche superiori. Ora, l'articolo 2 stabilisce di metterne a concorso una metà tra questo anno e l'anno venturo e l'altra metà nell'anno successivo, per evitare di avere una grande affluenza di concorrenti e per non correre il pericolo di venir meno

a quella scelta rigorosa con la quale si è sempre proceduto per la selezione degli avvocati dello Stato. Questo è il significato del periodo contenuto nell'articolo 2, scritto in perfetto italiano.

A questo punto, vorrei pregare il Presidente di rinviare la discussione del disegno di legge, per permettere al senatore Caruso di approfondire la questione, dal momento che l'amore per la tesi può portare ad offuscare le idee. Vorrei, però, pregare il senatore Caruso di leggere attentamente l'articolo 2 e di dirmi domani le conclusioni alle quali è pervenuto.

PRESIDENTE, Potrei sbagliarmi, ma mi sembra che, all'interno della carriera, gli avvocati sostengano anche degli esami.

ZOTTA, *relatore*. Vi sono due carriere: quella di aggiunto di procura e quella di avvocato dello Stato. Quest'ultimo, in verità, dovrebbe essere uno solo, come lo è nelle altre nazioni, in quanto non vi è alcuna diversità di funzioni. La differenza di terminologia ha un carattere esclusivamente economico, attiene semplicemente alla differenza di remunerazione, la quale è calcolata in base ad una legge organica, che credo non si voglia adesso rivedere; in effetti, non si tratta di una vera e propria carriera e quella che si chiama promozione non è altro che lo spostamento da un grado all'altro, da una qualifica all'altra, spostamento che non implica, ripeto, alcuna diversità di funzioni.

L'altra carriera è quella di aggiunto di procura, la quale è una carriera a sè; essa va da aggiunto di procura, corrispondente all'incirca all'ex grado IX, a procuratore capo, corrispondente, sempre ai fini economici, all'ex grado V.

Ora, dalla carriera di procuratore a quella di avvocato si passa attraverso un esame estremamente difficile, al quale possono concorrere i procuratori, gli avvocati che abbiano l'iscrizione all'albo per una durata di tempo non inferiore ad un anno, e, in terzo luogo, i magistrati.

CARUSO. Si tratta di un concorso libero a tutti, al quale possono accedere anche liberi professionisti.

TUPINI. Desidererei sapere dal senatore Zotta se i due posti in aumento e quelli di risulta si riferiscono sempre ad estranei dall'Avvocatura, perchè, in tal caso, sarebbe necessario introdurre per maggiore chiarezza all'articolo 2 dopo le parole « potranno essere coperti » le altre « mediante concorso ».

ZOTTA, *relatore*. Sono posti di concorso a sostituto avvocato e vi possono concorrere o procuratori o giudici o avvocati.

TUPINI. In questo caso è necessario introdurre le parole da me suggerite « mediante concorso ».

CARUSO. E evidente che il periodo in questione non è poi scritto in un italiano così perfetto, come è stato asserito dal senatore Zotta!

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Come rappresentante del Governo, lascerò da parte gli articoli 1 e 2 per fare riferimento unicamente all'articolo 3 solo perchè, come è già stato rilevato dal parere della Commissione finanze e tesoro, occorre determinare esattamente quella che è la copertura. Sono, pertanto, dell'avviso anch'io che sarà opportuno stabilire che al maggiore onere di lire 33.740.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto.

PRESIDENTE. Poiche nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta avanzata dai senatori Cerabona e Gianquinto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari